



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASSANO SPINOLA E CABELLA LIGURE

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di dicembre alle ore 10:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	MASSONE Alessia		X
8	FIRPO Gian Carlo	X	
9	FRISONE Mattia	X	
	Totale	8	1

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Domenica La Pepa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 31.12.2017 viene a scadere la convenzione in essere tra i Comuni di Cassano Spinola, capo convenzione e Cabella Ligure per la gestione associata del servizio di segreteria, siglata in data 30.12.2016, e con efficacia giuridica decorrente dal 1.01.2017;

Atteso che:

- quest'Amministrazione comunale, previo assenso del Segretario comunale, intende provvedere al rinnovo della Convenzione di segreteria con il Comune di Cabella Ligure, che ha manifestato il proprio interesse a proseguire la gestione associata del servizio di segreteria, per la fiducia riposta nel Segretario comunale, titolare, Dr.ssa Domenica La Pepa, iscritta all'albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Piemonte nella fascia professionale B, n. 10 albo 2993, per un anno, salvo rinnovo, con orario di servizio di n. 10 ore settimanali;

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato al presente provvedimento per diventarne parte e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

- la titolarità della convenzione di segreteria sarà assunta dall'attuale Segretario comunale, dr.ssa Domenica La Pepa, titolare del Comune di Cassano Spinola, che ha espresso la sua accettazione, una volta espletate le procedure di nomina previste dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997;

- la durata della presente convenzione è stabilita in anni uno, salvo rinnovo e scioglimento anticipato;

- la stessa diventerà giuridicamente efficace dal giorno della presa di servizio del Segretario comunale, titolare della nuova segreteria convenzionata, ad avvenuta assunzione degli opportuni provvedimenti da parte Prefettura - UTG di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sez. Regionale del Piemonte;

Vista la L. n.122/2012 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e Provinciali e la successione alla stessa a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M.I. del 31.07.2010 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezione Regionali dell'Agenzia Autonoma avvalendosi del personale e uffici delle sez. regionali delle ex Agenzie;

Vista la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/2000;

Visti:

- il D. L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante;
2. Di approvare la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Cassano Spinola, capo convenzione e Cabella Ligure, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la durata della convenzione è prevista in anni uno, salvo rinnovo, dando atto che la stessa potrà comunque essere sciolta in qualsiasi momento in via consensuale o previo recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti;
4. Di comunicare il presente provvedimento, unitamente a quelli degli altri Comuni alla Prefettura - UTG di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale del Piemonte;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4[^] del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI:
CASSANO SPINOLA (CAPO CONVENZIONE) E
CABELLA LIGURE**

Approvata con Deliberazioni

C.C. n.	del	Comune di Cassano Spinola
C.C. n.	del	Comune di Cabella Ligure

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di dicembre, nella Residenza Municipale di Cassano Spinola tra:

- Il Comune di Cassano Spinola, - c.f./partita IVA. 00388100067, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Traverso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

- Il Comune di Cabella Ligure, c.f /partita IVA.00442220067, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberta Daglio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che le Amministrazioni dei Comuni di:

- Cassano Spinola con deliberazione di C.C. n ___ del ____, esecutiva ai sensi di legge
- Cabella Ligure con deliberazione di C.C. n. __ del ____, esecutiva ai sensi di legge

hanno deciso per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, mediante stipula della presente convenzione.

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Cassano Spinola, Cabella Ligure e Cabella Ligure, nel rispetto del disposto dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 dl D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

Articolo 2

Comune capo- convenzione

Il Comune di Cassano Spinola assume la veste di Comune capo - convenzione. Al Sindaco capo- convenzione, competono tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale previo accordo con il Sindaco degli altri Comuni interessati.

Articolo 3

Durata della Convenzione – Scioglimento anticipato

La durata della presente convenzione è stabilita in anni uno, con possibilità di rinnovo, a decorrere dal 1.01.2018 e comunque con la presa di servizio del Segretario titolare. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente Convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario presso il Comune di Cassano Spinola.

La convenzione potrà comunque essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dai rispettivi Consigli Comunali;
- b) recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali in Convenzione, da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo 4

Nomina e revoca del Segretario comunale

La nomina e la revoca del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune capo-convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, previa intesa con i Sindaci dei Comuni firmatari.

In mancanza di un atto formale di dissenso, l'intesa si intende conseguita.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità del comune capo-convenzione.

I Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa fra loro e con accettazione del Segretario titolare, in quale comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario resta Titolare.

Articolo 5

Orario di lavoro - Svolgimento del servizio

Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare, in linea di massima, salvo diverse esigenze, anche temporanee, per motivi contingenti, la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a:

- n. 26 ore settimanali presso il Comune di Cassano Spinola
- n. 10 ore settimanali presso il Comune di Cabella Ligure

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato per necessità di servizio.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

Il Segretario dovrà altresì, secondo quanto concordato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.).

La programmazione delle prestazioni dovrà essere mirata, per quanto possibile, tenuto conto delle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, a ridurre al minimo gli oneri di rimborso per gli enti, secondo le disposizioni di cui al D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Articolo 6

Funzioni aggiuntive

È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Articolo 7

Quote di ripartizione

Le spese di gestione del servizio di segreteria in forma associata, escluse quelle poste a carico del singolo comune, sono ripartite nelle seguenti proporzioni:

- Comune di Cassano Spinola 73%
- Comune di Cabella Ligure 27%

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Articolo 8

Trattamento economico

Il trattamento economico, le indennità fisse e ricorrenti spettanti al Segretario comunale, titolare della segreteria convenzionata e gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, vengono stabiliti dalle vigenti normative e dalla contrattazione collettiva ed eventuale contrattazione decentrata.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, in un importo non superiore al 10 per cento, del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 42 CCNL 16 maggio 2006), oggetto di accordo tra i Sindaci.

Al Segretario convenzionato è, altresì riconosciuto il rimborso spese di viaggio, sostenuto con l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi da un comune all'altro dei comuni convenzionati, in base alla vigente normativa e tariffe per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni interessati collegati da idonei mezzi di trasporto. Il relativo onere è a carico del Comune di Cabella Ligure al cui rimborso provvede direttamente, salvo diversamente concordato.

Articolo 9

Rapporti finanziari

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Ciascun comune provvede alla corresponsione dei compensi per supplenza e reggenza che si dovessero verificare in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, a meno che non si proceda alla nomina di un unico supplente.

Il Comune capo-convenzione, per il recupero della quota parte a carico dei Comuni convenzionati, comunicherà, entro il mese di gennaio di ogni anno, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il Servizio di Segreteria oggetto di riparto, approvato dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune capo-convenzione.

I comuni convenzionati dovranno iscrivere nel proprio bilancio la quota presunta di spesa a proprio carico, in conformità all'apposita comunicazione che il comune capo-convenzione è tenuto ad effettuare.

I Comuni convenzionati verseranno al Comune capo-convenzione un acconto, in ragione:

- del 30% della spesa annua preventivata per l'esercizio, entro il mese di marzo;
- del 40% della suddetta spesa entro il mese di giugno;
- il saldo, nell'anno successivo, entro 30 giorni dalla ricezione del riparto dell'ente.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, il Comune capo-convenzione comunicherà gli importi da iscrivere nei rispettivi bilanci.

Articolo 10 **Forme di consultazione**

Le consultazioni, per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio, si effettueranno tra gli Enti convenzionati mediante riunioni collegiali dei Sindaci, su richiesta del Sindaco capo-convenzione.

Il Comune capo convenzione si impegna a garantire al Comune di Cabella Ligure tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi alla Prefettura competente dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati

Articolo 11 **Sostituzione del Segretario titolare della sede convenzionata – Vicesegretario**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un unico Segretario su designazione del Sindaco del Comune scapo-convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune di Cabella Ligure, oppure incaricato direttamente dall'ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari. Il compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionati.

Qualora lo Statuto lo preveda, in caso di vacanza, assenza o impedimento alla sostituzione del Segretario Comunale, potrà provvedere il Vice Segretario unico della convenzione, individuato dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione, di volta in volta, in conformità alle norme statutarie e /o regolamentari.

Non è esclusa la possibilità, previa intesa tra i Sindaci, che ciascun Comune, ovvero il Comune capo-convenzione, nomini un diverso segretario o vicesegretario in luogo di uno unico. In tal caso, al pagamento del compenso e delle altre spese (rimborso spese di viaggio e missioni) relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, provvede direttamente ogni singolo Comune.

Il compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionati.

Articolo 12 **Classe della convenzione**

La presente convenzione è classificata in classe IV, (popolazione compresa fino ai 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Articolo 13 **Registrazione**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Articolo 14 **Modifiche alla convenzione – Rinvio a norme**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale dei rispettivi comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura competente per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Cassano Spinola (capo convenzione) _____

Il Sindaco del Comune di Cabella Ligure _____

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li 18/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18/12/2017 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 18/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa
